

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

E' costituita l'Associazione denominata: "**ECM Quality Network**" - *Associazione Provider ECM per il miglioramento e la qualità dei Provider e del Programma di Formazione Continua nel Settore Salute*, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

All'attività della stessa possono partecipare, previa associazione, tutte le società e/o enti, sia di diritto privato che di diritto pubblico, che abbiano conseguito e mantengano l'accreditamento provvisorio o definitivo di provider nel settore dell'Educazione Continua in Medicina.

All'attività dell'associazione, inoltre, possono partecipare anche, previa associazione o anche accordo di collaborazione, tutte le società scientifiche e le associazioni di studio e ricerca in ambito scientifico che abbiano negli scopi statuari la formazione dei professionisti della salute.

L'associazione svolgerà l'attività e perseguirà gli obiettivi di seguito indicati:

- miglioramento costante della qualità e dell'indipendenza della formazione continua nel settore salute in tutte le forme e per tutte le professioni sanitarie per le quali la stessa può essere svolta;
- sviluppo delle potenzialità della formazione continua nel settore salute attraverso la collaborazione costante ed il confronto tra tutte le componenti facenti parte della categoria dei fruitori e di quella dei produttori della stessa;
- sviluppo del confronto costruttivo per il miglioramento della qualità e dell'indipendenza della formazione continua nel settore salute con le componenti scientifiche (Università, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Ordini Professionali delle professioni sanitarie, etc.) e con le aziende farmaceutiche, anche al fine di individuare ulteriori strumenti che assicurino l'indipendenza da interessi commerciali dell'offerta formativa ed il mantenimento dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti nell'organizzazione degli eventi formativi così come delineati dalla normativa settoriale via via vigente;

- creazione di un codice deontologico volto ad assicurare la qualità e l'indipendenza dell'attività nel rispetto di principi dettati dalla normativa di settore;
- costante confronto con gli enti pubblici dotati di competenze nell'ambito dell'ordinamento settoriale della Formazione Continua in Medicina sia a livello Territoriale, che Nazionale che Internazionale (Università, Società Scientifiche, Aziende Sanitarie, Ordini Professionali delle professioni sanitarie, etc.);
- attività rivolta alla promozione dell'attivazione della Consulta Nazionale di cui all'art. 20 dell'Accordo Stato – Regioni in materia di “formazione continua nel settore salute” e partecipazione quale membro della stessa in rappresentanza dei provider;
- creazione ed implementazione dei rapporti internazionali che consentano di rapportare l'attività di provider ECM nel territorio italiano con analoghe attività svolte da altri soggetti autorizzati in altri paesi europei o extraeuropei, al fine di trarne elementi di conoscenza, confronto ed eventuale azione rivolta al miglioramento dell'attività degli associati;
- creazione ed implementazione dei rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee in materia di formazione nel settore salute al fine trarne elementi di conoscenza, confronto ed eventuale azione rivolta al miglioramento dell'attività degli associati ed ottenimento per gli stessi anche di eventuali risorse di qualsiasi genere (economiche, professionali, scientifiche, etc.) utili all'implementazione ed al miglioramento delle proprie attività;
- Realizzazione programmi di formazione ed aggiornamento per gli associati e per le figure specializzate del team di lavoro delle aziende provider;
- tutela dei diritti e degli interessi degli associati, intesi quali appartenenti alla categoria dei provider ECM accreditati presso A.GE.NAS. o qualsiasi altro ente pubblico dovesse essere in futuro abilitato a tanto;
- collaborazione, ove occorra anche con la stipulazione di specifici accordi, con altre federazioni, associazioni o/o enti pubblici e/o privati, ivi incluse le associazioni di pazienti, ai fini della realizzazione degli obiettivi e delle attività specificate ai punti precedenti del presente articolo;

- instaurazione ed implementazione dei rapporti con soggetti che svolgono attività mediatica nelle varie forme possibili, al fine di rendere quanto più possibile di dominio pubblico il ruolo del provider nell'ambito della formazione continua nel settore salute, attività editoriali per realizzazione riviste online, manuali, linee guida, procedure, etc.;
- partecipazioni ad eventuali campagne, anche educazionali e di prevenzione, a tutela della salute pubblica su singole tipologie di malattie, al fine di sviluppare un ruolo professionale quali soggetti istituzionalmente preordinati alla tutela della salute pubblica attraverso l'organizzazione di eventi che assicurino indipendenza dell'informazione scientifica ed elevata qualità della stessa;
- creazione di un sito internet attraverso il quale divulgare pubblicamente la propria attività, dotato di un settore riservato agli associati al fine di consentire a questi ultimi la fruizione di servizi forniti dall'associazione;
- stipula di convenzioni per la fruizione da parte degli associati di servizi o per l'acquisto o utilizzo di beni, anche sotto forma di gruppo di acquisto, utilizzabili per la propria attività di provider.

L'associazione potrà, inoltre, compiere le seguenti attività:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o che comunque si dovessero trovare nella sua disponibilità, anche temporanea;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, che si ispirino agli stessi valori ed obiettivi di settore;
- compiere qualsiasi attività sia necessaria alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente atto costitutivo.

## **ART. 2. PATRIMONIO E STRUMENTI FINANZIAMENTO ATTIVITÀ**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 1.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le rendite sul patrimonio dell'associazione;
- i contributi sociali annualmente versati da ciascun associato;

- i proventi netti delle pubblicazioni proprie dell'Associazione o delle manifestazioni organizzate dalla stessa;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e depositi in favore dell'Associazione;
- ogni altra entrata non preclusa dalla legge e non in contrasto con lo scopo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione in nessun caso può essere diviso tra gli associati, neanche in forme indirette o tramite la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà diviso tra gli associati al momento della deliberazione di scioglimento.

### **ART. 3. SEDE DELL'ASSOCIAZIONE**

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma, alla via Augusto Riboty n. 21 presso Symposia s.r.l.

La sede dell'Associazione potrà essere mutata con delibera del Consiglio Direttivo da assumersi con voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti.

### **ART. 4. ASSOCIATI**

Gli associati sono i singoli provider ECM dotati di accreditamento provvisorio o definitivo da parte di A.GE.NAS. o di qualsiasi altro ente pubblico a tanto abilitato anche in futuro, che abbiano fatto richiesta di entrare a far parte dell'associazione e che abbiano ottenuto su tale richiesta la deliberazione positiva del consiglio direttivo dell'associazione.

Possono essere membri dell'associazione anche le società e le associazioni scientifiche; queste ultime, poi, possono anche semplicemente mantenere rapporti di collaborazione gratuita e costante per il raggiungimento degli scopi dell'associazione che siano comuni ai propri, nonché su specifici aspetti o ambiti delle rispettive attività.

Sulla richiesta di entrare a far parte dell'associazione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione alla prima riunione utile con maggioranza semplice, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi minimi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo mantiene, nel valutare la richiesta, assoluta libertà di giudizio nell'ammissione o meno di un nuovo associato, in relazione alla valutazione di comunanza di interessi dello stesso con quelli dell'Associazione, senza necessità alcuna di motivazione dei voti favorevoli o contrari espressi.

Ogni singolo associato indicherà formalmente all'associazione, a mezzo pec, la persona fisica che intratterrà i rapporti con la stessa ed eserciterà tutte le attività e le prerogative del soggetto associato; tale persona fisica sarà anche la destinataria di qualsiasi comunicazione, anche formale, che l'associazione dovesse inviare all'associato ed a tal fine dovrà essere indicata una specifica pec alla quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni formali.

La persona fisica indicata sarà per l'associazione l'unico interlocutore in nome, vece e conto del soggetto associato e tale prerogativa dello stesso permarrà fino al momento in cui l'associato designante non avrà indicato formalmente altra persona, sempre a mezzo pec e con un termine di preavviso di almeno quindici giorni derogabile soltanto in casi eccezionali o di forza maggiore da indicare all'associazione. L'associato, pertanto, si assume la responsabilità di qualsiasi eventuale ritardo nella indicazione di soggetto diverso quale interlocutore dell'associazione.

Il Provider associato rimarrà impegnato direttamente da qualsiasi azione e/o comportamento posto in essere dalla persona fisica delegata che agirà in nome e per conto dello stesso, con delega di rappresentanza all'interno dell'associazione.

L'assunzione della qualità di associato è a tempo indeterminato.

Ciascun associato, tuttavia, ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla qualifica di associato a mezzo di formale comunicazione a mezzo pec, da inviarsi all'indirizzo dell'associazione con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso il singolo associato rimane obbligato al versamento del contributo per l'intera annualità nella quale il recesso stesso è stato comunicato.

Gli associati, poi, si distinguono nelle seguenti specifiche categorie:

- associati fondatori, e cioè quegli associati che sono sottoscrittori del presente statuto o che formulano richiesta di associazione nei primi trenta giorni successivi alla costituzione del presente atto;
- associati ordinari, è cioè quegli associati che assumono la qualifica in periodo successivo ai trenta giorni dalla costituzione dell'Associazione.

Gli associati ordinari possono acquisire la qualifica di associati fondatori solo ed esclusivamente per particolari e comprovati meriti in favore dell'attività dell'associazione, a seguito di apposita delibera dell'assemblea assunta con il voto favorevole di due terzi degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare membri onorari e membri sostenitori, senza diritto di voto ed obbligo di versamento di quote, persone e/o società e/o associazioni e/o enti pubblici o privati in ragione del loro apporto qualificato ai principi ispiratori dell'associazione, nonché per l'ausilio prestato sotto qualsiasi forma dell'attività della stessa.

#### **ART. 5. QUOTE ASSOCIATIVE**

La quota associativa per l'anno 2020 viene fissata con il presente statuto in € 150,00 (centocinquanta/00 euro) e sarà dovuta per intero da tutti gli associati a prescindere dalla data nella quale ciascuno entrerà a far parte dell'Associazione nel corso dell'anno.

Per le annualità successive a quella di costituzione, il Consiglio Direttivo stabilirà con apposita delibera da assumersi entro il 31 ottobre di ciascun anno l'ammontare della quota associativa che dovrà essere versata da ciascun associato nell'anno successivo.

L'ammontare della quota dovrà essere comunicato agli associati entro trenta giorni dalla data di sua deliberazione e sarà dovuto da ciascun associato che nell'anno di riferimento dello stesso abbia fatto parte dell'associazione anche per un periodo inferiore all'intera annualità.

La quota associativa dovrà essere corrisposta da ciascun associato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato regolare pagamento anche di una sola annualità di quota associativa costituisce giusta causa di esclusione dell'associato, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo il concretizzarsi dell'inadempimento e previo avviso all'associato dell'avvio del procedimento, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'invio di una memoria a propria difesa.

#### **ART. 6. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati hanno i seguenti diritti:

- partecipare alle adunanze e manifestazioni indette dall'Associazione in situazione di parità di condizioni;
- ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall'Associazione;
- fruire di tutti i servizi che l'Associazione dovesse offrire nel corso del tempo;
- essere rappresentato per la tutela degli interessi e dei diritti della propria categoria nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- avere libero accesso al sito internet dell'Associazione, ivi incluso l'accesso alla parte del sito che dovesse essere riservata al servizio degli associati;
- esprimere il proprio voto sugli argomenti e sulle deliberazioni sottoposte all'approvazione assembleare.

Gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto e tutte le eventuali disposizioni che gli organi dell'Associazione dovessero emettere per disciplinare le attività della stessa, nonché di tenere gli uni nei confronti degli altri e dell'associazione un comportamento sempre improntato a lealtà, probità e correttezza in ogni e qualsiasi ambito o attività comunque correlata all'attività ed ai fini dell'associazione stessa.

Gli associati hanno altresì il dovere di provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota annuale.

#### **ART. 7. ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall'Associazione previsti dal presente Statuto o per il venir meno del requisito soggettivo alla qualifica di provider ECM. L'esclusione viene deliberata e

motivata dal Consiglio Direttivo, previo esame delle difese scritte che l'associato deve far pervenire al Consiglio Direttivo su invito di tale organo. L'esclusione dell'associato decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione.

## **ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

l'Organo di Controllo e i Revisori dei conti, ove ne ricorrano i presupposti.

## **ART. 9. ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale è composta da tutti gli associati, i quali hanno diritto di voto nell'ambito della stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti gli associati, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo pec all'indirizzo indicato da ciascun associato all'atto dell'associazione.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto richieda una maggioranza più elevata.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea di

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

#### **ART. 10. COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- 1.- elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- 2.- può eleggere, ove ne ricorrano i presupposti, un Organo di Controllo ed i Revisori dei conti;
- 3.- formula le direttive per l'attività dell'Associazione anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4.- procede all'esame e all'approvazione del rendiconto annuale di gestione dell'Associazione;
- 5.- delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- 6.- delibera su qualsiasi atto o attività eccedente l'ordinaria amministrazione.
- 7.- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Per le fattispecie di cui ai precedenti punti 5 e 6, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli associati iscritti al momento dell'assemblea.

Per tutte le altre fattispecie l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati presenti all'Assemblea.

#### **ART. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il primo Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri compreso il Presidente, che sono individuati nei rappresentanti nominati dagli associati fondatori.

Entro un anno dalla costituzione dell'associazione, poi, il Presidente convocherà un'assemblea che avrà il compito di eleggere gli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo fino al numero corrispondente a quello previsto in relazione a quanti associati faranno parte dell'Associazione alla data di convocazione dell'assemblea stessa, così come di seguito specificato.

Il numero dei componenti del consiglio direttivo, con inclusione del Presidente, viene fissato nella decima parte degli associati iscritti, con un minimo di cinque, in maniera tale che il numero risultante sia sempre dispari; nel caso in cui gli associati siano fino a 50 i componenti del consiglio direttivo saranno 5 con inclusione del Presidente, nel caso in cui gli associati siano da 51 a 70 i componenti saranno 7 con inclusione del Presidente, e così via per numeri maggiori di associati utilizzando il medesimo criterio, fino ad un massimo di nove componenti.

Almeno due dei membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati fondatori.

Almeno 1 membro del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i rappresentanti delle società scientifiche, qualora vi siano almeno 5 associati con tale qualifica.

Sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente (Past President) per tutta la durata del mandato del proprio successore; nel caso di dimissione del Past President, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'organo ed il numero dei rappresentanti, il posto verrà assunto dal candidato non eletto che nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo stesso aveva ricevuto il maggior numero di voti.

I membri del consiglio direttivo verranno eletti dall'assemblea e ciascun associato disporrà di tanti voti, da esprimere nominativamente, per quanti saranno i membri del

consiglio direttivo da eleggere; risulteranno eletti i rappresentanti degli associati che al termine della votazione avranno riportato il maggior numero di voti.

I singoli rappresentanti degli associati che intendano candidarsi al ruolo di componente del consiglio direttivo dovranno farne espressa dichiarazione almeno 5 giorni prima dell'assemblea elettiva considerando la data di prima convocazione; gli stessi dovranno depositare entro tale termine un documento contenente le rispettive proposte di attività in caso di elezione.

Al fine di poter essere eletto come consigliere direttivo, così come per assumere la carica di Presidente e Tesoriere, è necessario rivestire la carica di legale rappresentante del Provider associato.

Potranno candidarsi alla carica di consigliere direttivo i rappresentanti di associati iscritti da almeno tre anni all'associazione, con esclusione dell'elezione del primo consiglio direttivo, e che abbiano la qualifica di provider definitivo.

Nel caso in cui in corso di mandato il consigliere eletto dovesse essere privato della delega di legale rappresentanza dell'Associato, decadrebbe dalla carica ed al suo posto subentrerebbe il primo dei non eletti; solo ed esclusivamente nel caso in cui non vi fossero ulteriori persone che hanno ricevuto voti in sede di ultima elezione del consiglio direttivo, oppure nell'eventualità in cui le stesse fossero prive al momento del subentro dei requisiti necessari all'assunzione della carica, si procederebbe ad elezione del componente del consiglio direttivo secondo le ordinarie regole stabilite dal presente statuto ed il soggetto eletto rimarrebbe in carica per il tempo residuo fino alla scadenza del mandato originariamente assunto dal consigliere sostituito.

Il numero dei consiglieri direttivi da eleggere verrà determinato sulla base del numero di associati al momento della convocazione dell'assemblea e verrà specificato nella convocazione della stessa; eventuali variazioni del numero degli associati nel corso del mandato del Consiglio Direttivo non comporterà variazione dell'organo né con l'eliminazione di consiglieri in carica, né con l'elezione di ulteriori consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica tre anni e potranno mantenere la carica per non più di due volte consecutive, salvo il loro diritto ad essere rieletti in un

periodo successivo ai due mandati consecutivi svolti. Anche il Presidente non potrà svolgere più di due mandati consecutivi, salva la possibilità di rielezione dello stesso in periodo successivo ai due mandati consecutivi svolti.

Il primo Consiglio Direttivo, i cui primi tre componenti sono nominati con l'atto costitutivo e gli ulteriori saranno eletti dall'assemblea che si terrà entro un anno dalla costituzione dell'associazione, rimarrà in carica per il primo triennio di vita dell'Associazione stessa dalla data di sua costituzione, salvo il diritto di rielezione alla scadenza.

Ugualmente il Presidente nominato con l'atto costitutivo rimarrà in carica per per il primo triennio di vita dell'Associazione stessa dalla data di sua costituzione, salvo il diritto di rielezione alla scadenza.

#### **ART. 12.- COMPETENZE CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle singole iniziative ed azioni volte al conseguimento ed alla tutela degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, avrà il compito di:

- formare e presentare all'Assemblea il rendiconto annuale di gestione;
- nominare tra i propri membri il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
- deliberare su qualsiasi iniziativa o azione dell'Associazione, nonché sulla realizzazione di qualsiasi evento, progetto o attività individuando di volta in volta tra i propri componenti o tra i rappresentanti degli associati i soggetti responsabili della realizzazione e dell'attuazione di quanto deliberato; in casi specifici ed nell'eventualità di necessità di specifiche professionalità, poi, il Consiglio Direttivo potrà affiancare ai soggetti responsabili dei professionisti esterni stipulando con gli stessi apposite convenzioni che assicurino la tutela dei principi di competenza ed economicità, ovviamente riferiti alla singola fattispecie.

#### **ART. 13 - COMPOSIZIONE ED ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente uscente (Past President) e dai Consiglieri eletti dall'assemblea o, soltanto per i primi sei mesi di attività dell'associazione, nominati con l'atto costitutivo.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere dell'Associazione possono essere conferiti anche a rappresentanti di associati che non siano Consiglieri Direttivi.

Qualora non rivestano la carica di Consigliere, il Segretario ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto ed al fine di rendere edotti i partecipanti in relazione a precipue attività o atti di rispettiva competenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei propri componenti; nel caso in cui lo stesso sia composto da tre consiglieri, invece, per la validità della riunione sarà necessaria la presenza di almeno due di loro.

Per la nomina del Presidente dell'Associazione, del Segretario e del Tesoriere il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per tutte le altre fattispecie di propria competenza il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza dei Consiglieri presenti alla singola riunione.

In caso di parità di voti, quello del presidente varrà il doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte nel corso dell'anno e previa convocazione a mezzo pec almeno quindici giorni prima della riunione; la convocazione avverrà a data ed orario fissi, senza la previsione di una seconda convocazione.

In caso di urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio Direttivo anche con un preavviso inferiore, fino ad un solo giorno, specificando nella convocazione la sussistenza di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche in video o teleconferenza a scelta insindacabile del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica, con la specificazione che nel caso in cui il Consiglio sia

composto da tre consiglieri compreso il presidente sarà necessaria la richiesta di almeno due dei componenti dell'organo.

Nel caso di riunione del Consiglio Direttivo per tele o video conferenza si osserveranno le medesime modalità e requisiti previsti nel presente statuto per la tenuta delle assemblee nella stessa modalità.

In nessun caso, se non per decisione espressa all'unanimità da tutti i consiglieri in carica, si potrà procedere in tele o videoconferenza all'elezione del Presidente dell'Associazione, o a quella del Segretario, del Tesoriere o degli Organi di Controllo dell'Associazione.

#### **ART. 14 – PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE**

Potranno candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione soltanto i rappresentanti degli associati fondatori o di quegli associati che abbiano il requisito di provider standard e siano iscritti all'associazione da almeno cinque anni.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è conferita al Presidente, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 - COMPETENZE DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento dei suoi compiti ed opera in aderenza a quanto da quest'ultimo disposto, cura l'invio agli associati degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione, provvede alla tenuta del libro degli associati ed organizza le manifestazioni di carattere generale.

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione, cura gli adempimenti a tanto connessi, ha la gestione, disgiuntamente col Presidente, dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione, con facoltà di compiere tutte le

relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuazione di prelievi e versamenti, nonché di emissione di assegni ed effettuazione di bonifici.

Il Tesoriere, inoltre, sarà il soggetto deputato ad operare sui conti correnti bancari dell'Associazione tramite banca online, ragione per la quale sarà l'unico depositario di tutte le password, pin e/o dispositivi consegnati dagli Istituti di Credito o generati dai sistemi informatici o dalle app su smartphone.

Qualsiasi apertura o chiusura di conto corrente dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

#### **ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE DEI CONTI**

Le funzioni di controllo sono espletate dal Collegio sindacale, composto da 1 (uno) o 3 (tre) membri, o dal Sindaco Unico.

I Componenti del collegio sindacale, o il Sindaco Unico, sono nominati dagli associati fondatori, che ne nominano anche il Presidente.

La nomina avviene a maggioranza di voti espressi in una singola riunione convocata dal Segretario per una data fissa, alla quale parteciperanno i soli associati fondatori; per le modalità di svolgimento dell'incontro si farà riferimento a quelle stabilite per le riunioni del Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite per le società per azioni.

Il Sindaco unico ed almeno uno dei membri del Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, tra gli iscritti negli albi professionali di cui al D.M. 29/12/2004 n. 320, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Se all'Organo di controllo è attribuita la funzione di Revisore dei conti, tutti i membri devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza, i Sindaci possono essere riconfermati.

I membri del Collegio sindacale o il Sindaco Unico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

Qualora uno o più componenti venissero a mancare per qualsiasi motivo, gli associati fondatori provvederanno tempestivamente alla loro sostituzione.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Alla scadenza i Revisori possono essere riconfermati.

Il Revisore dei conti provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, esamina i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, esprime giudizi sull'adeguatezza dell'assetto finanziario e organizzativo della associazione in relazione alle iniziative avviate e agli impegni assunti.

Qualora uno o più componenti venissero a mancare per qualsiasi motivo, gli associati fondatori provvedono tempestivamente alla loro sostituzione.

La funzione di Revisore dei conti può essere esercitata dall'Organo di controllo di cui sopra, nel qual caso l'attribuzione può avvenire con l'atto di nomina o con atto successivo.

#### **ART. 17- FINANZIAMENTO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'Associazione provvede al proprio finanziamento con le rendite di cui all'art. 2.

L'esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio Preventivo per l'approvazione.

L'Assemblea Generale dovrà essere convocata per l'approvazione entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 18 - AUTONOMIA PATRIMONIALE**

Il patrimonio dell'Associazione risponde solo delle obbligazioni assunte dalla stessa, ferma restando la responsabilità di legge.

#### **ART. 19. MODALITÀ PER LO SCIoglimento**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere sottoposto a votazione dell'Assemblea e la cui deliberazione è validamente assunta con la maggioranza assoluta del numero degli Associati aventi diritto al voto.

Il relativo verbale assembleare sarà redatto da notaio.

La proposta di scioglimento può essere avanzata:

- dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
- dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione.

I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra alcuno di essi e l'Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.